

Rep. n. del

REPUBBLICA ITALIANA

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

DISCIPLINARE CONCESSIONE D'USO DELL'AREA BOSCATATA IN LOCALITÀ SAN NICOLA NEL COMUNE DI ITRI (LT), POSTA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DI VILLA IACCARINI, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO AVVENTURA AI SENSI DELL'ART.164 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 9834046F78.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

l' Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con sede in Campodimele (LT)

e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXX, N.XXX – CAP XXXXXXXX, XXXXXXXX (XX) - C.F. XXXXXXXXXXXXXXX;

L'anno duemilaventi il giorno del mese di presso la sede dell'ENTE REGIONALE PARCO

DEI MONTI AURUNCI V.le Glorioso snc – 04020 Campodimele (LT) (C.F.: 90023880595) ufficio del Direttore, sono presenti:

1. Dott. Giorgio De Marchis, Direttore pro-tempore dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, in seguito denominato semplicemente "concedente" per brevità, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara e interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell' interesse dell'Ente medesimo per la su espressa qualifica, e non in proprio conto, codice fiscale dell' Ente: 90023880595;

2. XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX ed residente a XXXXXXXXXXX

in via XXXXXXXXX n.XXX, C.F. XXXXXXXXXXXX, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della XXXXXXXXXXXX che da qui in avanti verrà denominato semplicemente “concessionario” per brevità;

PREMESSO

che l'ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI con sede a Campodimele (LT), Viale Glorioso snc, gestisce, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29 e ss.mm.ii., degli artt. 522 e sgg. Del Regolamento Regionale 6 Settembre 2002 n.1, e della Convenzione Attuativa del 04.02.2020, dei terreni facenti parte del Complesso Forestale Demaniale “Campello” di proprietà della Regione Lazio

che all'interno del suddetto Complesso Forestale “Campello” è presente un'area posta in loc. San Nicola – Villa Iaccarini - in Comune di Itri (LT) che, per l'ubicazione strategica di vicinanza ai comuni costieri (Fondi, Formia, Sperlonga, Gaeta, etc) nonché alla via di comunicazione quale la S.R. n.82 Valle del Liri che collega i centri abitati di Itri e Campodimele in Provincia di Latina con i comuni di Pico, S.Giovanni Incarico e Ceprano in Provincia di Frosinone dove è l'innesto con l'Autostrada del Sole A1, si presta ad attività di fruizione, promozione e valorizzazione del territorio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 29/97 e smi;

che in base a quanto disposto all'art. 4 dalla Convenzione Attuativa del 04.02.2020, l'Ente Parco in qualità di gestore dei beni facenti di che trattasi e facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale, può procedere a provvedimenti di sub-concessione al fine di conseguire benefici economici nei limiti di quanto stabilito all'art. 2 della predetta Concessione;

che con Determinazione n° XXXXXXXXXXXX è stata indetta una gara pubblica per

l'affidamento in regime di concessione d'uso dell'area di cui trattasi, per la realizzazione di un parco Avventura, approvando gli atti di gara compreso il presente schema di concessione;

che con Determinazione n° XXXXXXXXXXXX veniva aggiudicata definitivamente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la suddetta gara;

Tutto ciò premesso e ritenuto, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti suddette, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 Oggetto della concessione

La presente concessione ha per oggetto la concessione d'uso dell'area boscata, in Comune di Itri (LT) Località San Nicola, posta all'interno del complesso di Villa Iaccarini, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, contraddistinta al N.C.T. del comune di ITRI al Fg 1 particelle 54,55 Fg 3 particella 2, per la realizzazione del progetto Parco Avventura. La superficie non è da considerare a misura ma a corpo senza alcuna garanzia delle estensioni e qualità delle cose concesse. Non potrà quindi farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie che si dovesse riscontrare su quella indicata nel presente atto. Si precisa inoltre che le aree adibite a parcheggio nonché l'attuale cisterna dove sono ubicati i serbatoi per l'approvvigionamento idrico dell'intera struttura, identificati nella planimetria allegata rispettivamente con la lettera P e C, restano di uso condiviso con gli attuali gestori del Centro di Posta "Ossigeno".

Art. 2 Finalità della concessione

L'area boscata in Loc. San Nicola nel Comune di Itri è concessa in uso esclusivamente per la realizzazione e gestione del Parco Avventura costituito da percorsi acrobatici, rispondendo alle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 39/2002 e

ss.mm.ii.

Art. 3 Durata concessione

La durata della concessione è fissata in anni 9 (NOVE) a decorrere dalla data della stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà fare pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta o se del caso stipulare nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4 Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni dati in concessione sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi di gestione che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell'usufruire del bene consegnato si obbliga, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette, nonché di sicurezza, igiene e sanità, e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente, la

Regione Lazio e Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno che possa derivare alle persone e cose per la mancata osservanza degli stessi. Il Concessionario è tenuto, altresì, a custodire e conservare con buona diligenza il bene avuto in consegna e gli è espressamente vietato, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente, eseguire o fare eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il Concessionario riconosce alla Regione Lazio e all'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci, il diritto di accedere al bene dato in concessione, con o senza preavviso, per verificare il rispetto del vincolo di destinazione del bene stesso e delle finalità per le quali il bene è stato concesso oltre che per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione di godimento del bene. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di impartire disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di interventi necessari al mantenimento del bene stesso.

Art.5 obblighi del concessionario

Il Concessionario dovrà garantire la gestione ed il funzionamento complessivo del "Parco Avventura" assicurando la conservazione, la valorizzazione e il godimento pubblico dei beni culturali ed ambientali in esso contenuti, nonché la manutenzione,

la sicurezza e l'integrità dei beni nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del Regolamento Regionale Lazio n. 7 del 18/04/2005 di attuazione della Legge Regionale 39/2002, (di seguito anche solo Regolamento):

- a) Alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguiti direttamente dallo stesso, previa a autorizzazione dell'Ente concedente, potranno su richiesta scritta dello stesso concessionario o dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto dalla concessione. La richiesta del concessionario dovrà contenere una descrizione ed una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario".
- Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal Concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa

quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente il relativo computo metrico estimativo.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al Concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra l'Ente Concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all'interesse legale, (art.1284 del Codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza;

b) Provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature realizzate per il "Parco Avventura", così come delle piante arboree all'interno dell'area (controllo stabilità e patologie, potature, messa in sicurezza, eventuali sostituzioni ecc.);

c) Provvedere alla pulizia ordinaria dell'area (svuotamento cestini, raccolta cartacce ecc.);

d) Salvaguardare le specie arboree esistenti; è vietato il taglio di piante se non preventivamente autorizzato dai competenti uffici;

e) A realizzare tutto quanto proposto nel progetto gestionale presentato in sede di gara, in quanto facente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, pena la revoca della concessione;

f) A essere in regola con le norme igieniche – sanitarie e con ogni legge di settore. In caso contrario la concessione sarà subito revocata con l'addebito di eventuali spese e/o danni;

- | | |
|----|---|
| g) | Ad osservare, nell'espletamento della gestione dell'area oggetto di concessione, le vigenti norme di legge, garantendo la sicurezza del pubblico fruitore della struttura; |
| h) | A risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; |
| i) | A tenere indenne l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni causati a persone e/o cose, in occasione delle attività connesse alla gestione dell'area. Sarà cura del Concessionario provvedere, senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate; |
| j) | Ad informare tempestivamente l'amministrazione per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento programmato; |
| k) | A pagare il canone annuo di concessione; |
| l) | A ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione qualora la stessa non venga rinnovata; |

Art. 6 Forniture e allacci

Rimangono ad esclusivo carico del concessionario le opere necessarie per la fornitura e allacci di energia elettrica, acqua ecc. che si rendessero necessari per l'espletamento dell'attività all'interno dell'area concessa. Le utenze dovranno essere intestate al Concessionario.

Art. 7 Permessi e nullaosta

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei terreni all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nulla-osta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività proposta.

Art.8 Canone annuale di concessione e oneri tributari

Il canone di concessione è di € _____ (diconsi _____), esente IVA, risultante dall'offerta espressa dal medesimo Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone in rate mensili anticipate entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese tramite bonifico bancario sul seguente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie, di operai ed impiegati.

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

In caso di ritardo nel pagamento del canone verranno applicati gli interessi legali correnti.

Sul Concessionario gravano, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 39/2002 e ss.mm.ii. gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione, saranno posti a carico del Concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art.9 Cauzioni

Il Concessionario a garanzia del pagamento del canone e/o dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso Concessionario ha costituito e fornito apposita copia all'Ente Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone. La cauzione sopra indicata è stata costituita da fideiussione assicurativa e/o bancaria N°XXXXXXXXXX stipulata con XXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX.

La fideiussione, depositata agli atti dell'Ufficio, dovrà essere immediatamente integrata in caso di utilizzo. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato/a dopo 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'atto di concessione. Il Concessionario ha, altresì

costituito fideiussione bancaria e/o assicurativa n°XXXXXX stipulata con
XXXXXXXXXXXXXXXX in data XX.XX.XXXX a copertura dell'intero importo
dell'intervento di miglioramento e valorizzazione del fondo proposto in sede di gara.

Art.10 Assicurazione

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività. A tale scopo il Concessionario ha stipulato un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni a strutture e beni presenti all'interno dell'area e relative pertinenze, (compreso l'incendio, scoppio e fulmine), con polizza n° 00000000 e valida fino al 00.00.0000, stipulata in data 00.00.0000 con l'Assicurazione "XXXXXXXXXXXXXXXX", per un massimale di € XXXXXXXXXXXX presentata al momento della stipula del presente contratto e che si trova agli atti dell'ufficio.

Art. 11 Divieti

È fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere a terzi l'uso e/o godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, pena la revoca immediata della concessione. È fatto altresì divieto assoluto al Concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto della concessione. È proibito tagliare e danneggiare qualsiasi pianta ad alto fusto che sia radicata nel fondo in concessione, a pena di corrispondere a titolo di indennizzo il triplo del valore delle piante tagliate, determinato in modo insindacabile dall'ente concedente. Eventuale necessità di taglio di piante dovrà essere richiesta per iscritto all'Ente concedente il quale provvederà se del caso, ad autorizzare l'abbattimento. È vietata la sub-concessione.

Art. 12 Revoca Concessione

La presente concessione sarà revocata nei seguenti casi:

- Per violazione degli obblighi assunti nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa;
- A seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità del vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;
- Il Concessionario non abbia realizzato quanto proposto nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara;
- Morosità per oltre sei mesi nel pagamento del canone di concessione, nonostante apposito sollecito;
- Qualora il Concessionario costituisca o consenta la costituzione di servitù di qualsiasi genere sul bene oggetto della concessione;
- Qualora il Concessionario abbia sub-concesso in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;
- Qualora vengano a mancare per il Concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- Inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di gestione così come disposti nel presente disciplinare;
- Qualora il Concessionario abbia eseguito opere senza preventiva autorizzazione dell'Ente concedente o in difformità della normativa urbanistica vigente;
- Ripetuta mancanza di presentazione della relazione consuntiva della gestione di fine anno;

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato tramite PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono

determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato. Al Concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni.

L'Ente concedente, inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene/i debitamente motivato ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di mesi sei, senza che per tale fatto il Concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 13 Recesso

È la facoltà dell'aggiudicatario richiedere la risoluzione anticipata della concessione dandone preavviso almeno 6 (sei) mesi prima della data dalla quale si intende far decorrere la risoluzione, tramite PEC. La risoluzione anticipata comporterà una penale consistente nell'incameramento da parte dell'amministrazione del deposito cauzionale così come costituito ai sensi dell'art.9 secondo capoverso, del presente disciplinare.

Art. 14 Domicilio del Concessionario

A tutti degli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione il Concessionario elegge domicilio legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX e al seguente indirizzo PEC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Art. 15 Foro competente

Ogni eventuale controversia in merito all'interpretazione del presente atto, sarà devoluta e definita dal Foro di Latina.

Art. 16 Spese per l'atto di concessione

La presente scrittura viene registrata dall'Ente concedente a spese del

Concessionario.

Art. 17 Condizioni alla scadenza

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto di concessione le volture delle utenze e tutto ciò che è intervenuto nel corso della gestione dovranno essere ripristinati, a cura e spese del Concessionario, nella situazione di fatto e di diritto di cui all'atto di affidamento.

Art. 18 Norme di rinvio

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario obbliga sé stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espressamente riferimento alla L.R. 39/2002 ed al relativo Regolamento di attuazione n.7 del 18/04/2005 nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 19 – Designazione Quale Responsabile Del Trattamento Dei

Dati Ai Sensi Del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dall'Ente Parco quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per

l'affidamento della CONCESSIONE D'USO DELL'AREA BOSCATI IN LOCALITÀ SAN NICOLA NEL COMUNE DI ITRI (LT), POSTA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DI VILLA IACCARINI, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO AVVENTURA AI SENSI DELL'ART.164 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI – CIG 9834046F78.

1. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Concessione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente Concedente.

3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti dell'Ente Concedente per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Ente Concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Concessione, fermo restando che il

Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 19 Disposizioni finali

È parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni sottoscritto dalle parti, consistente in elenco dei beni e delle superfici, con annessa planimetria catastale.

Art. 20 – Disciplinare in Formato Digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente disciplinare viene stipulato conformemente, sotto forma di scrittura privata, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto si compone di n. xxx facciate, comprese le firme, ed è stato letto alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Campodimele, li 00/00/00000

Il Concedente

Il Concessionario